

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV
n. 18

RISOLUZIONE

DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

d'iniziativa del senatore BISCARDI

approvata il 16 novembre 2000

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione del dibattito sull'affare assegnato: «Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)»

La 7^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato «Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)»,

premessi che:

l'articolo 17, comma 115, della citata legge n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ha previsto, alla lettera g), fra i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa, la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 127 del 1997, nonché la previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dal decreto legislativo sulla trasformazione dell'ISEF;

tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.178, il quale ha previsto, all'articolo 2, l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale;

un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha previsto l'attivazione di corsi rivolti a consentire ai diplomati ISEF il conseguimento della laurea quadriennale in scienze motorie;

successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, gli ordinamenti didattici universitari sono stati oggetto di un'ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale;

considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, titolari di diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:

a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati, ai fini del conseguimento della laurea specialistica (LS);

b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito corsi di specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del percorso formativo svolto;

c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con particolare considerazione dell'esperienza professionale,

impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti dagli interessati, valutino adeguatamente i seguenti elementi:

a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di laurea, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):

1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti dal corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con particolare riguardo ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso finalizzato riservato ai diplomati ISEF, ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1999, sia con il quarto anno del corso di laurea in scienze motorie, anche ai fini dell'ammissione ai *master* di secondo livello;

2. il servizio prestato nella scuola;

3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze professionali e di formazione;

b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di uno o più dei seguenti attestati, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. corso di specializzazione (biennale) tenuto dai soppressi ISEF;

2. corso di specializzazione per il sostegno-area psicomotoria (biennale);

3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali; le università dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche competenze maturate, della differenza tra corsi annuali e corsi biennali, assicurando per questi ultimi un più ampio riconoscimento;

c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. il servizio prestato;

2. i titoli di abilitazione all'insegnamento;

3. i corsi di aggiornamento e formazione;

4. altre esperienze professionali,

in quanto questi titoli rientrano nelle attività formative individuali dello studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali, tirocini, competenze acquisite), già previste come parte integrante del percorso didattico universitario.

La Commissione impegna altresì il Governo affinché sia valutata la possibilità per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle facilitazioni previste dalla normativa per gli studenti lavoratori (150 ore), nonché dello svolgimento di parte del corso con insegnamento a distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della frequenza, quali moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.

La Commissione auspica inoltre che:

le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose per i predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali;

il Ministero della pubblica istruzione presti la massima collaborazione all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile opportunità di formazione in servizio, in grado di rimotivare i docenti coinvolti e conferire loro una nuova e più elevata qualificazione, tanto più necessaria in un momento così importante e decisivo di innovazione e trasformazione dell'intero sistema d'istruzione italiano.

La Commissione reputa che i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, e invita quindi il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi.